

N. R.G. 41655/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41655/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. ██████████ con studio in ██████████ 25032 CHIARI

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████) in proprio, con studio in VIA ██████████
20122 MILANO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'avvocato ██████████ chiedendo: a) l'accertamento del fatto che l'attore non è debitore di alcuna somma ad alcun titolo in favore dell'avv. ██████████ b) l'accertamento della natura indebita del pagamento di €1.496,16 effettuato in data 16 luglio 2014 in favore del convenuto e la condanna del convenuto alla restituzione di tale somma; c) l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. ██████████ e la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito dall'attore, da determinarsi in via equitativa e in una somma non inferiore a €6.128,30.

In via subordinata, l'attore ha chiesto, procedere alla liquidazione del compenso spettante al convenuto in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto delle circostanze esposte in atti.

L'attore ha dedotto:



- di essersi rivolto alla società [REDACTED] s.r.l. al fine di valutare la correttezza legale e contrattuale dei propri rapporti bancari;
- di avere stipulato in data 1 ottobre 2013 con tale società un contratto con la quale [REDACTED] si era obbligata a stipulare una polizza per conto altrui ex art. 1891 cod.civ. a copertura delle spese legali relative alla controversia giudiziaria per anatocismo e/o usura bancaria promossa sulla base della perizia asseverata redatta da [REDACTED];
- che con e-mail del 12 dicembre 2013, [REDACTED] aveva comunicato all'attore che la sua pratica era stata affidata all'avv. [REDACTED];
- che l'avv. [REDACTED] aveva assistito l'attore nel giudizio RG 16276/2014 davanti al Tribunale di Brescia avente ad oggetto l'accertamento delle violazioni contrattuali risultanti dalla citata perizia;
- che le parti non avevano sottoscritto alcun contratto di incarico professionale né all'attore era stato sottoposto alcun preventivo indicante i costi;
- che il giudizio si era concluso con sentenza n. 2180/2017 con la quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato le doglianze dell'attore con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte;
- che all'esito del giudizio, dopo che l'attore non aveva ottenuto il rimborso delle spese di lite e di difesa dall'assicuratore di cui alla polizza stipulata da [REDACTED] l'avv. [REDACTED] aveva richiesto il pagamento della fattura n. 29/2013 relativa ai compensi professionali maturati;
- che la pretesa creditoria dell'avv. [REDACTED] era infondata in quanto tra le parti non era stato stipulato alcun contratto professionale e, in base al contratto stipulato con [REDACTED] il mandante dell'incarico non era l'attore ma tale società che aveva unilateralmente affidato la pratica dell'attore all'avv. [REDACTED];
- che per tale motivo l'attore non era tenuto a versare alcun compenso all'avv. [REDACTED] ed aveva diritto alla restituzione dell'acconto versato, trattandosi di pagamento indebito;
- che era inoltre sussistente la responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] per avere proposto una domanda manifestamente infondata, senza avere proceduto ad una preventiva valutazione sulla sussistenza di probabilità di accoglimento delle pretese fatte valere dall'attore;
- che tale inadempimento aveva cagionato all'attore un danno patrimoniale, quantificato in una somma non inferiore a € 6128,30, pari alle spese comisposte a [REDACTED] s.p.a. per effetto della sentenza di rigetto della domanda;
- che in subordine, l'attore ha dedotto che il compenso richiesto dall'avv. [REDACTED] era eccessivo e ingiustificato, non essendovi prova dello svolgimento di tutte le attività previste dal DM 44/2011;
- che ai fini della quantificazione del compenso doveva essere considerato che la fascia di valore era quella tra € 26.000 ed €52.000, il mancato svolgimento di istruttoria, il fatto che l'attività di studio era minima considerata l'attività preliminare svolta da [REDACTED];
- che inoltre si doveva considerare la liquidazione delle spese operata dal Tribunale di Brescia in favore di [REDACTED] pari a € 4200,00.



Si è costituito il convenuto che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per la proposizione con il rito semplificato e per il mancato esperimento della negoziazione assistita.

Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo:

- che il contratto stipulato dall'attore con [REDACTED] prevedeva, all'art. 7, l'obbligo per il cliente, in caso di proposizione di procedura giudiziaria, di corrispondere gli onorari al professionista incaricato;
- che tra le parti era stato instaurato un rapporto inquadrabile nel mandato di patrocinio legale, fonte dell'obbligo in capo all'attore di corrispondere al convenuto il compenso dell'attività svolta;
- che, con riferimento alla dedotta responsabilità professionale del convenuto, nel ricorso non vi era una specifica contestazione degli obblighi informativi previsti dal codice deontologico forense;
- che, come si evinceva dalla sentenza del Tribunale di Brescia, la mancata ammissione di una consulenza tecnica è derivata dall'adesione ad un orientamento giurisprudenziale non conforme a numerose pronunce di legittimità;

In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 11.348,47, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte, calcolate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa di [REDACTED] SA per essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore.

La terza chiamata, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

La causa, dopo la riassegnazione del fascicolo a questo giudice, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.

1. La materia del contendere.

L'attore ha in primo luogo formulato domanda di accertamento negativo del credito fatto valere in sede stragiudiziale dall'avv. [REDACTED] sul rilievo dell'insussistenza di un diretto rapporto contrattuale con tale parte ed ha chiesto, per tale motivo, la condanna del convenuto alla restituzione dell'indebito pagamento eseguito a titolo di acconto per le prestazioni rese nel giudizio RG 16276/2014 instaurato davanti al Tribunale di Brescia. In subordine, l'attore ha chiesto la rideterminazione del compenso rispetto a quanto esposto nella fattura emessa dall'avv. [REDACTED]

In secondo luogo, l'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale del convenuto per violazione degli obblighi informativi e di perizia e diligenza, data la proposizione della domanda giudiziale senza una preventiva ed adeguata verifica sulla sua fondatezza.

2. La domanda di accertamento negativo

Va premesso che non sussiste alcuna ragione di inammissibilità della domanda attorea per effetto della proposizione del giudizio con il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e che ogni questione in ordine alla scelta del



rito risulta superata dalla decisione assunta dal giudice in prima udienza di disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario.

Nel merito, le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato l'instaurarsi del rapporto professionale tra l'attore e l'avv. [REDACTED]

In primo luogo, risulta provato documentalmente il rilascio da parte di [REDACTED] della procura alle liti in favore dell'avv. [REDACTED] per la rappresentanza e difesa tecnica nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Brescia (doc. 1 fascicolo convenuto).

In secondo luogo, il contratto stipulato tra [REDACTED] e la società [REDACTED] s.r.l (doc. 3 fascicolo attoreo), prevede testualmente, nella clausola 7, *“nell'ipotesi in cui, al fine di procedere con l'annullamento de/l contratti/o leasing sia, indispensabile procedura giudiziale il Cliente sin da ora affida mandato a professionisti indicati dal [REDACTED] sia per la difesa legale che le l'attività di CTP (nel caso l'Autorità Giudiziaria richiedesse una CTU). Gli onorari per tali prestazioni non sono da includersi nel presente accordo e saranno corrisposti direttamente ai professionisti contro emissione di regolare fattura”*.

Da tale disposizione si evince che il cliente, in caso di instaurazione del giudizio, si obbliga a dare mandato al professionista indicato da [REDACTED] per la difesa legale e a corrispondere i relativi compensi.

Tale interpretazione risulta confermata dal tenore della clausola 13 del citato contratto, laddove si prevede che la polizza assicurativa cui il cliente aderisce prevede il rimborso delle spese legali per la controversia giudiziaria in materia di anatocismo e/o usura, comprensive sia di quelle versate alla controparte in caso di soccombenza sia dei costi del proprio legale.

Diversamente da quanto allegato dall'attore, il contratto stipulato tra l'attore e [REDACTED] non consente di individuare quest'ultima quale committente del contratto di patrocinio instauratosi con l'avv. [REDACTED] ma prevede l'instaurarsi di un rapporto diretto tra il cliente ed il professionista incaricato della rappresentanza e difesa tecnica nel giudizio promosso sulla base della perizia redatta da [REDACTED] e la fomitura al cliente della tutela assicurativa per ottenere il rimborso dei costi sostenuti in tale giudizio.

In questo quadro, la mancata stipula del contratto di patrocinio in forma scritta e il mancato invio da parte dell'avv. [REDACTED] di un preventivo dei costi delle proprie prestazioni professionali non assume rilievo decisivo ai fini di escludere la sussistenza del rapporto professionale tra le parti, data la idoneità e univocità degli elementi citati a dare prova dell'effettiva conclusione del contratto d'opera professionale avente ad oggetto la difesa dell'attore nel citato giudizio.

3. La domanda di ripetizione dell'indebito

In base a quanto rilevato nel precedente paragrafo, non è fondata la pretesa dell'attore ad ottenere la restituzione della somma di € 1496,16, corrisposta in data 16 luglio 2014 all'avv. [REDACTED] dato l'accertamento della sussistenza di un contratto di patrocinio che vede come mandante l'attore e considerato lo svolgimento da parte dell'avv. [REDACTED] dell'attività di difesa tecnica e rappresentanza nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Brescia.

4. La domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED]



In via generale, come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass.civ., III, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ.. III, 20 agosto 2015, n. 17016).

Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti al convenuto si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.

4.1. L'attività svolta nel giudizio RG 16276/2014 e la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia

Dall'esame della documentazione prodotta emerge che:

- 1) nell'atto di citazione redatto dal convenuto nell'interesse di [REDACTED] è stato chiesto l'accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato con [REDACTED] s.p.a., allegando in particolare l'intervenuto pagamento di interessi superiori al tasso soglia per effetto del cumulo del tasso di mora con quello contrattuale e l'applicazione di interessi anatocistici collegati all'utilizzazione del metodo di ammortamento cosiddetto alla francese (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo);
- 2) con sentenza 1860/2017 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda attorea ed ha condannato [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite liquidate in € 4200,00 per compensi oltre ad accessori di legge;
- 3) nella citata pronuncia, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi dell'usurarietà degli interessi richiamando l'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito secondo cui nel calcolo del tasso soglia non devono essere sommati gli interessi moratori e quelli convenzionali, data la diversità ontologica e funzionale degli interessi considerati;
- 4) parimenti si è ritenuta infondata la tesi dell'anatocismo derivante dal metodo di ammortamento prescelto, rilevando che anche nel metodo alla francese gli interessi vengono calcolati sul capitale via via decrescente e non anche sugli interessi pregressi.

4.2 L'inadempimento dedotto in giudizio e la valutazione del nesso causale tra inadempimento e danno

Secondo la prospettazione attorea, è configurabile l'inadempimento delle obbligazioni professionali da parte dell'avv. [REDACTED] in considerazione della proposizione di una azione manifestamente infondata e dell'omesso assolvimento dei doveri informativi gravanti sul legale.

Al riguardo le allegazioni dell'attore ed il contenuto della pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia non sono sufficienti a ritenere sussistente la condotta inadempiente ascritta al convenuto ed il nesso causale con l'evento dannoso lamentato.



Innanzitutto, dalla stessa sentenza del Tribunale di Brescia si evince l'esistenza di orientamenti contrapposti nella giurisprudenza di merito sul tema delle modalità di calcolo del tasso soglia e della possibilità di cumulo tra interessi moratori e convenzionali e la scelta del Giudice designato di aderire all'orientamento, indicato come prevalente nella giurisprudenza di merito, contrario alla tesi difensiva dell'attore.

In secondo luogo, occorre considerare che al momento della proposizione del giudizio la questione era controversa anche nella giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, si richiama la ordinanza della Corte di Cassazione civile n.5588 del 2017, la cui massima recita *"In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori)"*.

Si tratta di pronuncia che ha sostenuto la diversa tesi della cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori.

Solo a partire dal 2019 si è consolidato l'orientamento contrario al cumulo (cfr. Cass. Civ. n. 7447 del 2019 e Cass.civ. 31615 del 2021).

Ne deriva che, al momento della instaurazione del giudizio davanti al Tribunale di Brescia, vi erano pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi difensiva propugnata nell'atto di citazione e la tematica in esame era ancora dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ciò esclude che l'iniziativa giudiziaria promossa potesse ritenersi ab origine infondata.

Per quanto riguarda la dedotta violazione dei doveri informativi si rileva quanto segue.

Come già evidenziato, all'atto del conferimento dell'incarico professionale e dell'instaurazione del giudizio non vi erano elementi per fare una sicura prognosi in ordine all'esito negativo della causa.

Se è vero che prima del giudizio l'attore aveva ricevuto un parere da [REDACTED] affermando la natura usuraria dell'interesse (cfr. doc. 2 e e-mail di cui al doc. 15), suscettibile di incentivare la proposizione del giudizio, al contempo vi sono altri dati indicativi del fatto che l'attore fosse consapevole del possibile rischio di soccombenza.

In particolare, proprio la regolamentazione del contratto stipulato con [REDACTED] s.r.l., prevedente l'adesione dell'attore alla polizza tutela legale contratta da [REDACTED] s.r.l. volta a manlevare la parte delle spese di controparte in caso di soccombenza, si reputa sintomatico del fatto che fosse stata espressamente presa in considerazione dalle parti la possibilità di un esito negativo della vertenza giudiziale.

In ogni caso, si rileva che le allegazioni dell'attore non appaiono sufficienti a ritenere provato il nesso causale tra la dedotta violazione del dovere informativo ed il danno lamentato, costituito dall'esito negativo del giudizio e dalle somme pagate ad [REDACTED] per effetto della statuizione della condanna alle spese di lite.



Al riguardo non risulta provato che l'attore si sarebbe astenuto dal promuovere il giudizio qualora fosse stato reso edotto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul tema delle modalità di accertamento dell'usurarietà degli interessi.

Invero, l'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 ha allegato che data la scarsa propensione al rischio, in caso di informativa sull'incertezza in giurisprudenza, avrebbe certamente optato per non avviare il giudizio.

Tuttavia, non risultano dedotte istanze istruttorie volte a dimostrare tale circostanza, né le altre risultanze istruttorie sono sufficienti per inferirla in via presuntiva.

Al contrario proprio il fatto che l'attore avesse aderito alla polizza assicurativa coprente le spese legali fino ad un massimo di € 25.000,00 in caso di soccombenza totale nel giudizio promosso per l'accertamento dell'usurarietà degli interessi e dell'anatocismo, rende dubbio il fatto che la informativa sull'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in giudizio lo avrebbe indotto a rinunciare a promuovere il giudizio, essendosi la parte tutelata da tale rischio.

In questo quadro, non si ritiene quindi accoglibile la domanda risarcitoria svolta dall'attore.

5. La domanda riconvenzionale del convenuto

L'avv. [REDACTED] ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 11.348,47 per i compensi derivanti dall'attività giudiziale svolta.

L'attore ha contestato il quantum del credito, chiedendone la rideterminazione.

Poiché non risulta provato l'accordo sul compenso, occorre decidere sulle contrapposte domande facendo applicazione delle tariffe professionali.

Al riguardo occorre considerare che il valore della causa dichiarato nell'atto di citazione è di €35.064,13, sicché non è corretto lo scaglione esposto nella fattura emessa dal convenuto.

I compensi vanno determinati sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014, essendosi svolta ed esaurita l'attività difensiva svolta nella vigenza di tali tabelle.

Occorre considerare che, come risulta dallo storico del fascicolo professionale prodotto dall'attore, non risulta svolta attività istruttoria.

Il convenuto non ha poi prodotto gli atti difensivi redatti, costituiti dalla memoria istruttoria e dalla comparsa conclusionale il che non consente di apprezzare il contenuto dell'attività svolta e di vagliare il grado di approfondimento delle questioni in diritto ed in fatto dedotte.

Infine, si deve tenere conto del fatto che il giudizio ha avuto un esito sfavorevole per il cliente, trattandosi di aspetto che porta a determinare i compensi al di sotto dei valori medi.

Alla luce di ciò, si ritiene che i compensi professionali vadano liquidati nella complessiva somma di € 3627,00, oltre accessori, da cui deve essere dedotta la somma di € 700,00, a titolo di acconto sui compensi (essendo la restante somma imputata alle spese vive), come da fattura del 9 luglio 2014 emessa dal convenuto.

In definitiva, l'attore va condannato al pagamento in favore del convenuto della somma di € 2927,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

6. Le spese



In considerazione dell'esito del giudizio, che vede una soccombenza reciproca delle parti, dato il parziale rigetto delle domande attoree ed il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.

La parziale fondatezza della domanda subordinata svolta dall'attore esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità processuale dell'attore ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- rigetta le domande svolte da [REDACTED] [REDACTED] di ripetizione di indebito e di condanna del convenuto al risarcimento dei danni;
- in parziale accoglimento della domanda subordinata dell'attore, accerta che [REDACTED] [REDACTED] è debitore nei confronti del convenuto [REDACTED] [REDACTED] della somma di € 2927,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore del convenuto della somma di € 2927,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio

Milano, 29 maggio 2023

Il Giudice
dott. Serena Nicotra

